

*Regione Puglia*  
*Assessorato Risorse Agroalimentari*  
*Settore Agricoltura*

**PROPOSTA DI  
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

**Disposizioni per la gestione ed il controllo  
del potenziale viticolo regionale**



# Regione Puglia

## Assessorato Risorse Agroalimentari

### Settore Agricoltura

#### R E L A Z I O N E

La presente proposta di disegno di legge detta disposizioni in materia di aggiornamento del potenziale viticolo previsto dal Titolo II, Capo I e II del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e al Capo II del Reg. (CE) n. 1227/2000 e prevede la riapertura dei termini per presentare eventuale domanda di regolarizzazione, nonché per comunicare variazioni di superfici vitate e/o trasferimenti nella titolarità o nella conduzione.

L'esigenza dell'intervento legislativo è conseguente alla necessità di "aggiornare" i dati già presenti nell'inventario, pena l'esclusione dei produttori vitivinicoli pugliesi dalle provvidenze comunitarie e nazionali del settore, che sono determinate proprio sulla base della effettiva superficie vitata regolarmente posseduta.

Per favorire la richiesta di aggiornamento del potenziale – soprattutto da parte di conduttori di piccole superfici viticole – si rende necessario intervenire con la presente proposta di disegno di legge sul regime sanzionatorio, già disciplinato dal decreto legislativo n. 260/2000, adeguando le sanzioni alla effettiva superficie posseduta.

Si evidenzia in proposito che, in base all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 260 del 2000, <<... **Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – termine fissato al 31 dicembre 2001 ai sensi del Decreto Ministeriale 26 luglio 2000 – . è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata;** (corrispondente a circa 618,00 euro)....>>.

In base a tale disposizione, essendo il pagamento rapportato ad ogni ettaro di superficie vitata, è dovuta la medesima sanzione indipendentemente dal fatto che trattasi di una superficie di 90 are o di 20 are, con ciò creando evidenti difficoltà soprattutto nei riguardi di conduttori di piccole superfici. Conseguentemente, **allo scopo di graduare con maggiore obiettività il suo ammontare in presenza di frazioni di ettaro**, si propone di commisurare la sanzione all'unità di misura della "decara" (equivalente a 1.000 metri quadri).

Un'ulteriore questione trattata dalla presente proposta riguarda la "regolarizzazione dei vigneti".

L'articolo 2 del Regolamento CE n. 1493/99 prevede la possibilità di regolarizzare i vigneti di uva da vino impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione. In applicazione di tale norma, con il Decreto legislativo n. 260 del 2000, sono state stabilite le sanzioni da applicare in ragione della tipologia di infrazione commessa.



# *Regione Puglia*

## *Assessorato Risorse Agroalimentari*

### *Settore Agricoltura*

Per la Regione Puglia, con i provvedimenti della Giunta Regionale n. 612 e 1153 del 2001 e n. 1802 del 2002 furono emanati gli avvisi per la presentazione delle domande di regolarizzazione e stabilite le procedure per l'applicazione delle relative sanzioni. Con la legge regionale n. 1 del 2005 (art. 46) il termine finale per la regolarizzazione era stato stabilito al 31 luglio 2005. Successivamente, con il Regolamento CE n. 1216/2005 del 28 luglio 2005, lo stesso termine è stato fissato al **31 dicembre 2007** (art. 4).

Con la presente proposta di disegno di legge, dunque, si provvede a riaprire i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione fissando al 30 aprile 2007 la nuova scadenza, in modo da consentire agli uffici regionali di completare l'istruttoria entro il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dalla Commissione. Nel contempo si provvede a disciplinare il regime sanzionatorio per i vigneti impiantati dopo il 1° settembre 1998 per i quali non è possibile alcuna regolarizzazione e che, conseguentemente, devono essere estirpati (art. 5).

Con l'articolo 6 della proposta di d.d.l. vengono recepite le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 29 luglio 2005 e si consente una proroga della validità dei diritti di reimpianto fino all'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata, superando così, l'attuale limite stabilito in cinque anni.

Per le spese relative alla gestione ed aggiornamento dello schedario viticolo è previsto un importo di 500 mila euro per l'esercizio 2007, da iscriverne al capitolo di spesa 112072 che assume la seguente nuova denominazione **<<Somme destinate ad attività di redazione ed aggiornamento inventario viticolo regionale, ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità>>**. Tali spese, pur gravando sul bilancio autonomo della Regione, hanno come fonte di finanziamento i proventi relativi alle sanzioni in materia vitivinicola acquisiti al Capitolo di entrata **3061600 <<Proventi derivanti da sanzioni amministrative per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola>>**, secondo quanto già disposto dall'articolo 46 della l.r. n. 14 del 2004. La normativa di che trattasi, infatti, disciplinando le procedure per la riscossione delle sanzioni in materia vitivinicola previste dal Regolamento CE n. 1493/1999 e correlate disposizioni statali, ha già consentito di introitare nell'esercizio 2005 € 572.740,40. Con le nuove norme introdotte dal presente disegno di legge viene riattivato il procedimento di riscossione e, conseguentemente, si prevedono significativi incrementi dei proventi di che trattasi per l'esercizio 2007.

**L'ASSESSORE**  
**Enzo Russo**



*Regione Puglia*  
*Assessorato Risorse Agroalimentari*  
*Settore Agricoltura*

**Disposizioni per la gestione ed il controllo del  
potenziale viticolo regionale**

**Articolo 1**

**Finalità e oggetto**

1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo ai sensi del Titolo II Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Capo II del Regolamento (CE) n.1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità d'applicazione del Regolamento 1493/1999.

**Articolo 2**

**Schedario del potenziale produttivo viticolo**

1. Ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo e susseguente aggiornamento ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) 1493/1999.

2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo ed accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. Ogni variazione relativa ad una superficie vitata iscritta allo schedario è soggetta a dichiarazione entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

4. Ogni trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione da parte del proprietario o conduttore subentrante entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità o dell'immissione in possesso.

5. La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale di cui ai Reg. (CE) n.



# *Regione Puglia*

## *Assessorato Risorse Agroalimentari*

### *Settore Agricoltura*

1493/99 e n. 1227/00. A tal fine si potrà avvalere, attraverso la definizione di specifici atti esecutivi, delle attività dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) autorizzati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2001.

### **Articolo 3**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Nel caso di superfici per le quali sia stata omessa la presentazione del modello B1 entro il termine del 31 dicembre 2001 previsto dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2000 deve essere corrisposta una sanzione amministrativa pecuniaria di sessanta euro (€ 60,00) per ogni decara, o frazione di decara, della superficie vitata da iscrivere allo schedario.

2. Entro il termine del 30 aprile 2007 è consentito richiedere – senza oneri per il viticoltore - di apportare modifiche al modello B1 già presentato per rettificare sia in difetto che in eccesso la dichiarazione già resa rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, nonché per comunicare variazioni di superficie vitata e/o trasferimenti nella titolarità o nella conduzione delle stesse superfici, e/o rettifiche concernenti la forma di allevamento, il sesto di impianto o la varietà.

3. Oltre il termine del 30 aprile 2007, nel caso non si sia provveduto alle necessarie variazioni, si applicano le seguenti sanzioni:

a) il conduttore, le cui superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 5 per cento, sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di venti euro (€ 20,00) per decara, o frazione di decara, della superficie di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva;

b) il conduttore che non proceda alla dichiarazione delle variazioni del potenziale viticolo secondo le procedure previste dalla Giunta Regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di venti euro (€ 20,00) per decara, o frazione di decara, della superficie vitata;

c) il conduttore subentrante che non effettui la comunicazione di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate entro i termini previsti dall'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro (€ 100,00).



# *Regione Puglia*

## *Assessorato Risorse Agroalimentari*

### *Settore Agricoltura*

4. Le sanzioni previste al comma 3 del presente articolo sono ridotte a un terzo nel caso in cui il ritardo nella dichiarazione e/o nella comunicazione non superi i trenta giorni.

5. Le sanzioni introitate dalla Regione a seguito di atti amministrativi già definitivi restano confermate e non possono essere modificate.

#### **Articolo 4**

#### **Regolarizzazione dei vigneti**

1. I vigneti irregolarmente impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999 e secondo le disposizioni stabilite dalla Regione Puglia.

2. I conduttori di vigneti di uve da vino che non hanno presentato domanda di regolarizzazione entro i termini previsti dall'articolo 44 della l.r. 12 gennaio 2005, n. 1, possono presentar la stessa agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro e non oltre il 30 aprile 2007. I medesimi Uffici completano l'istruttoria delle domande di regolarizzazione entro il 31 dicembre 2007.

3. Dopo la data del 31 dicembre 2007 alle superfici vitate che non risulteranno regolarizzate saranno applicate le misure sanzionatorie previste al successivo articolo 5.

4. Il conduttore, la cui domanda di regolarizzazione viene respinta, è tenuto ad inviare alla distillazione il prodotto ottenuto dalle uve provenienti dalla superficie interessata dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data in cui tale domanda è respinta o, in alternativa, a pagare una sanzione di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla superficie interessata a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è respinta. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è determinato sulla base dei prezzi medi correnti.

5. Per la quantificazione delle partite di vino da destinare alla distillazione obbligatoria si fa riferimento ai vini ottenuti dalle uve prodotte dal vigneto abusivo. In ogni caso la quantità unitaria minima di vino da destinare alla distillazione è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui



# *Regione Puglia*

## *Assessorato Risorse Agroalimentari*

### *Settore Agricoltura*

si ingiunge l'estirpazione del vigneto. Il vigneto si considera in produzione a partire dalla terza campagna vitivinicola successiva a quella di impianto o reimpianto.

#### **Articolo 5**

#### **Sanzioni per impianti e reimpianti irregolari di vigneti effettuati dopo il 1° settembre 1998**

1. Per i vigneti con varietà di uve da vino, piantati a decorrere dal 1° settembre 1998, in violazione al divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1493/99 e successive modificazioni, o in violazione delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale, previste dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di duecentocinquanta euro (€ 250,00) per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate.

2. Le superfici vitate impiantate successivamente al 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto, previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni che disciplinano l'uso dei diritti di nuovo impianto, dei diritti di reimpianto e l'impiego delle varietà classificate, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento, devono essere estirpate. Le spese connesse all'estirpazione sono a carico del produttore.

3. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione della superficie entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

4. Dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento con cui è stata ingiunta l'estirpazione del vigneto i prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti soggetti all'obbligo di estirpazione possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.

#### **Articolo 6**

#### **Proroga validità diritti di reimpianto**

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, come sostituito dall'articolo unico del D.M. 29 luglio



# *Regione Puglia*

## *Assessorato Risorse Agroalimentari*

### *Settore Agricoltura*

2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della regione Puglia dai competenti Uffici Provinciali dell'Agricoltura devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità, i diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale.

2. La proroga della validità dei diritti di reimpianto si applica anche per i diritti in scadenza nella campagna 2005 - 2006.

#### **Articolo 7**

##### **Vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

#### **Articolo 8**

##### **Norma finanziaria**

1. Alle spese connesse alla gestione ed al controllo del potenziale produttivo, all'aggiornamento dello schedario viticolo ed alla regolarizzazione dei vigneti si fa fronte con uno stanziamento complessivo di 500.000,00 euro da iscrivere al capitolo di spesa 112072 che assume la seguente nuova denominazione <<**Somme destinate ad attività di redazione ed aggiornamento inventario viticolo regionale, ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità – Reg. (CE) n. 1493/1999**>>.

2. Per gli esercizi successivi si fa espresso rinvio alle norme nazionali e comunitarie in via di definizione in conseguenza dell'approvazione della nuova O.C.M. del settore vitivinicolo.